COLLA QUALE SONO APPROVATE DUE CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI POSTALI MARITTIMI

Art. 22 (Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico)

A guarentigia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, la Societa' concessionaria dovra' fornire al Governo nei primi dieci giorni successivi alla sottoscrizione del contratto una cauzione di lire 400,000.

Tale cauzione sara' restituita alla Societa' quando questa avra' completato il materiale necessario al completo esercizio del servizio definitivo, e verra' in quella vece oppignorata al Governo una parte del materiale suddetto per tener luogo di cauzione.

Versione in vigore dal 11 maggio 1862, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate due convenzioni per la concessione dei servizi postali marittimi
Estremi	Legge 13 aprile 1862, n. 551
Partizione	Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1862

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-due-convenzioni-per-la-concessione-dei/quaderno-d-oneri-concessione-servizio-postale-nel-mediterran-art-22/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it